



ARTCa1

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

Decreto n. 41 del 11.06.2024

OGGETTO: Decreto di avvio procedure di reclutamento - Utilizzo graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti e mobilità volontaria, previo esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria - Approvazione Avviso manifestazione di disponibilità.

Il Direttore ARTCa1

Avv. F. Tiziana Corallini

Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Contabilità ARTCa1 (approvato con Delibera n. 21/2019), si attesta che per l'impegno assunto esiste copertura finanziaria

Il Decreto si compone di n. 9 pagine (comprese di frontespizio) e di n. 1 allegato (*Avviso di manifestazione di interesse*)

Il Direttore

Visti:

- la L.r. n. 35 del 31.12.2015, recante *“Norme per i servizi di trasporto pubblico locale”* e ss.mm.ii., e, in particolare, l’art. 13 che ha istituito l’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal) quale Ente di governo del bacino unico regionale in materia di TPL;
- il DPGR n. 117 del 30.10.2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Francesco Cribari quale Commissario dell’ARTCal;
- il DPGR n. 9 del 20.02.2018, con il quale è stato confermato il dott. Francesco Cribari quale Commissario dell’ARTCal;
- il DPGR n. 7 del 16.01.2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria, ai sensi dell’art. 13, comma 9 ter, della L.r. n. 35/2015, all’Avv. Filomena Tiziana Corallini;
- il Regolamento regionale n. 14/2016, avente ad oggetto *“Regolamento di funzionamento dell’Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal)”*, approvato con DGR n. 236 del 29.06.2016;
- lo Statuto dell’ARTCal, approvato con la delibera commissariale n. 3/2016 e modificato con la delibera n. 1/2017;
- il Regolamento di contabilità, approvato con la Delibera ARTCal n. 21 del 14.11.2019;
- la L. n. 241 del 07.08.1990, *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*, e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e s.m.i.;
- la L.r. n. 19 del 04.09.2001, *“Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso”*, e s.m.i.;
- il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 e, in particolare, l’art. 56 *“Impegno della spesa”*;
- la L.r. n. 50 del 23.12.2022, *“Legge di stabilità regionale 2023”*;
- la L.r. n. 51 del 23.12.2022, *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025”*;
- la DGR n. 779 del 28.12.2023, *“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (artt. 11 e 39, comma 10, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)”*;
- la DGR n. 780 del 28.12.2023, di approvazione del *“Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024-2026 (Art. 39, comma 10, del D. Lgs. 23.6.2011, n. 118)”*.
- la Delibera ARTCal n. 2 del 15.03.2024 di approvazione del *“Documento di Programmazione delle Attività (DPA)”* per il triennio 2024-2026;
- la Delibera ARTCal n. 3 del 15.03.2024 di approvazione del *“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026”*.
- la Delibera ARTCal n. 4 del 21.03.2024 di approvazione del PIAO – *“Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026”*, in cui è confluito anche il *“Piano triennale del Fabbisogno di Personale per il medesimo triennio”*.
- la Delibera ARTCal n. 7 del 30.04.2024, *“Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2022 propedeutico all’approvazione del consuntivo 2023 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”*;
- la Delibera ARTCal n. 8 del 30.04.2024, *“Approvazione Rendiconto 2023”*;
- la Delibera ARTCal n. 9 del 21.05.2024 con cui sono state apportate modifiche al PIAO 2024-2026, Sezione 3.3 Fabbisogno del Personale, e al *“Documento di Programmazione delle Attività (DPA)”* per il triennio 2024-2026, paragrafo *“Risorse umane e strumentali”*;
- il DPCM 30 novembre 2023 (pubblicato sulla GURI del 25 gennaio 2024 SG n. 70), recante *“Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale”*;

- il vigente CCNL Personale del Comparto Funzioni locali;
- il vigente CCNL Funzioni locali Area Dirigenza.

Premesso che:

- l'art. 13 della L.r. n. 35/2015 ha istituito l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal), quale Ente di governo del bacino unico regionale in materia di trasporto pubblico locale;
- ARTCal, ente di governo del bacino unico regionale, è soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico ed opera in piena autonomia funzionale;
- per perseguire la propria missione istituzionale ARTCal ha necessità di acquisire idoneo personale in coerenza con la propria dotazione organica;
- all'uopo, è in facoltà di ARTCal attivare procedure di mobilità volontaria o di utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altri Enti in luogo di espletare un'autonoma procedura concorsuale;
- la scelta tra le possibili modalità di acquisizione del personale deve essere adottata perseguendo l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica ed evitando, ove possibile, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'indizione di nuovi concorsi tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento delle relative procedure, così come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza in materia;
- nella pianificazione del Fabbisogno del Personale, contenuta nel predetto DPA 2024-2026, poi confluita nel PIAO 2024-2026, è stata prevista l'assunzione di una serie di profili, alcuni già da incardinare a decorrere dall'annualità 2025, ossia: n. 3 risorse di categoria C), tramite procedura di mobilità volontaria tra amministrazioni; n. 3 risorse di categoria D) e n. 2 risorse di categoria D3), tramite procedura per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti e in corso di validità;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali per il Triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, ha introdotto un "nuovo modello di classificazione" del personale dipendente dagli enti rientranti nel predetto comparto;
- il personale è ora inquadrato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, rispettivamente denominate: Area degli Operatori; Area degli operatori esperti; Area degli istruttori; Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
- ai sensi dell'art. 13 del citato CCNL la transizione dal precedente al nuovo modello di classificazione ha carattere automatico "secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione)" ivi allegata e pertanto: l'inquadramento in categoria C è ora da intendersi come inquadramento nell'Area degli istruttori, mentre l'inquadramento nelle categorie D e D3 è ora da intendersi come inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Considerato che:

- ove si ritenga che sussista la possibilità di acquisire unità di personale già assunto presso altra pubblica Amministrazione e disponibile ad essere incardinato presso altro e diverso Ente di destinazione, la procedura di mobilità volontaria deve essere considerata meccanismo di scelta prioritario, da promuovere prima di avviare un nuovo concorso o una selezione che conseguentemente devono essere considerati a stregua di alternative subordinate;
- la prevalenza della mobilità volontaria sulle altre modalità di selezione trova ragione in ciò che la stessa assicura maggiore efficacia, efficienza ed economicità all'azione amministrativa, consentendo di acquisire personale già formato e immediatamente operativo (così riuscendo anche a contenere i costi della formazione) e di procurare un risparmio di spesa in virtù dell'uso ottimale delle risorse umane disponibili nel comparto pubblico, sì da evitare spese aggiuntive legate all'assunzione di nuovo personale;
- le anzidette considerazioni sono corroborate dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato,

- anche recentissima (cfr. la sentenza n. 4166/2024 della III Sezione (e in precedenza, cfr. anche le sentenze n. 11605 e n. 2410 del 2022; n. 7792 del 2021; n. 6705 e n. 6041 del 2020; n. 3750 del 2018), nelle cui statuizioni la preferenza per la mobilità non necessita di essere motivata di volta in volta, essendo tale scelta considerata intrinsecamente vantaggiosa per l'amministrazione, grazie ai benefici strutturali che comporta;
- in ogni caso, l'attivazione della procedura di mobilità volontaria (in disparte quella obbligatoria) impone all'Amministrazione interessata una attenta ponderazione dei dati di realtà, dovendosi considerare che, qualora inefficace, quella stessa e più snella procedura potrebbe determinare un dispendio di risorse amministrative senza che alle stesse faccia séguito il reperimento del personale necessario per l'Ente;
 - al fine di evitare i costi correlati all'attivazione di una procedura non produttiva di risultato utile, l'Amministrazione può valutare il ricorso a procedure alternative, tenendo conto di altre e significative circostanze, quali – ad esempio – la specificità dei profili da incardinare o la presenza di graduatorie vigenti presso la stessa amministrazione o presso altre vicine, e ciò sempre nell'ottica di perseguire l'efficienza anche sotto il profilo dell'economicità;
 - in ossequio a queste ultime esigenze, può essere attivata la procedura del ricorso a graduatorie in corso di validità di altri Enti;
 - in proposito, la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (*"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*), all'art. 9 (*"Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici"*) prevede: *"1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione"*;
 - la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, la graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita e meno onerosa la procedura ma garantendo al tempo stesso i principi di trasparenza, uguaglianza, parità di trattamento, pari opportunità, efficacia ed efficienza;
 - l'art. 3, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) consente alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di legge, l'effettuazione di assunzioni, anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
 - l'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 prevede che gli Enti pubblici non economici possano ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;
 - la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21 novembre dispone che: *"In caso di mancanza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo [...]. La disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria, nasce dall'esigenza di condividere lo scorrimento della graduatoria da parte dell'amministrazione interessata con quella che ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere [...]"*.
 - la Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto una serie di novità in materia di utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi; in particolare: il comma 147 dell'art. 1 ha

previsto che le amministrazioni possano “*utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali*”; è stato modificato l’art. 35 comma 5 ter del D. Lgs. 165/2001, stabilendo che la validità delle graduatorie è di due anni dalla data di approvazione e non più di tre;

- ai fini dell’utilizzazione di graduatorie dei concorsi pubblici approvate da altri Enti è necessario dotarsi di una propria regolamentazione interna che ne disciplini presupposti, termini e modalità, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, uguaglianza, parità di trattamento, pari opportunità, efficacia ed efficienza;
- l’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., stabilisce, al comma 7, che gli Enti Locali disciplinino le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;
- ai sensi dello Statuto di ARTCal, la potestà regolamentare dell’Ente si esercita, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- con Delibera ARTCal n. 5 del 04.04.2024 è stato approvato all’uopo il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti.

Dato atto che:

- tra gli obiettivi dell’ARTCal, così come delineati all’interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026, vi è quello di “*implementare l’organizzazione e della struttura operativa idonea a garantire e migliorare il perseguimento della mission istituzionale*”: tale obiettivo strategico, rientrando nell’Area strategica del “Miglioramento della Capacità istituzionale, efficienza amministrativa e trasparenza” dell’Ente, si traduce nell’obiettivo operativo di “Accrescere la funzionalità amministrativa aumentando gli operatori ARTCal”;
- la pianificazione del fabbisogno del personale ARTCal prevede l’incardinamento, per il 2025, delle seguenti figure: 3 risorse di Cat. C; 3 risorse di Cat. D; 2 risorse di Cat. D3; 1 Vice-Direttore, con modalità diversa dal distacco (procedura, peraltro, già attivata e rivelatasi infruttuosa, con riferimento al personale regionale, in due circostanze: la prima nel settembre 2018, allorchè, indetta dal Dipartimento “Lavori Pubblici”, dopo valutazione positiva di n.4 funzionari, in assenza del nulla osta degli Uffici di appartenenza, nessun dipendente ha potuto difatti essere distaccato; la seconda nel maggio 2023, quando, attivata da ARTCal con richiesta prot. n. 275 del 10.05.2023 indirizzata al Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane”, non ha visto pervenire candidature ammissibili, come comunicato dal predetto Dipartimento con nota prot. n. 249738 del 01.06.2023);
- nella programmazione richiamata è stata prevista la possibilità di avviare sin dalla corrente annualità ogni procedura necessaria, così da garantirsi che – sebbene inquadrato il nuovo personale dipendente solo dal 2025, anche dal punto di vista finanziario – a ciò si possa procedere immediatamente con l’anno venturo, dunque conducendo e completando le procedure all’uopo necessarie già nell’anno in corso;
- quanto alla modalità con cui procedere al reperimento del personale, è stato demandato al Direttore il compito di individuare la modalità ritenuta più congrua.

Considerato, dunque, che:

- devono essere ritenuti insussistenti, allo stato, i presupposti (economico-finanziari e giuridici) per una diretta indizione di procedura selettiva volta a coprire l’intera pianta organica prevista e approvata dall’Ente;
- ad esito di ogni opportuno approfondimento e valutazione, si ritiene necessario nell’immediato, per il perseguimento della *missione* istituzionale di ARTCal, procedere intanto ad acquisire ed incardinare come personale dipendente le seguenti figure, tutte già oggetto di approvazione in dotazione organica:
 - o n. 3 risorse di categoria C) – “Area degli Istruttori”;

- n. 3 risorse di categoria D), - “Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”, di cui due con profilo tecnico e una con profilo contabile/amministrativo;
- n. 2 risorse di categoria D3) - “Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”, con profilo tecnico;
- ponderando preliminarmente anche la soluzione tecnica più idonea per perseguire la finalità indicata tra le alternative possibili, dopo una valutazione sulle modalità e sui risultati auspicati in rapporto a costi e tempi, e tenendo conto dell’esito infruttuoso di precedenti procedure di manifestazione di interesse per il distacco funzionale del personale regionale (come sopra evidenziato), è emerso come più adeguato lo strumento:
 - a) della mobilità volontaria, quanto ai profili C), ora “Area degli Istruttori”;
 - b) del ricorso all’utilizzo di graduatorie di idonei in corso di validità approvate da altri Enti, in luogo di espletare un’autonoma procedura concorsuale, per i profili con più elevata qualificazione, riferibili alle categorie giuridiche D) e D3), ora “Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”;
- le anzidette considerazioni e le conseguenti opzioni sono state adottate nel rispetto dei sopra richiamati principi, trattandosi di soluzioni che, pur mantenendo fermi i criteri di imparzialità e trasparenza, consentono di raggiungere il risultato indicato secondo economicità ed efficienza, tenendo conto del fatto che ad oggi non risulta personale incardinato come dipendente presso ARTCal e che, pertanto, la gestione complessiva di una procedura concorsuale autonoma avrebbe imposto un impegno in termini di risorse economiche e di tempo non sostenibili per la situazione attuale dell’Ente, o comunque anti-economici e complessi senza che da ciò ne derivasse un effettivo beneficio o che ve ne fosse la necessità.

Ritenuto di avviare:

- 1) quanto all’incardinamento di n. 3 risorse di categoria C), ora “Area degli Istruttori”, la procedura di mobilità volontaria tra amministrazioni;
- 2) quanto all’incardinamento di n. 3 risorse di categoria D) e n. 2 risorse di categoria giuridica D3), ora “Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”, la procedura per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti e in corso di validità nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna dell’ARTCal appositamente approvata;

e, in ogni caso, per entrambe le fattispecie, previa attivazione della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001.

Considerato, pertanto, che:

- per avviare la procedura appena indicata al numero 2), prevedendo il Regolamento il perfezionamento di un accordo con un’Amministrazione titolare di una graduatoria in corso di validità, per la cui individuazione occorre seguire le indicazioni regolamentari approvate, occorre preliminarmente provvedere a pubblicare un avviso per manifestazione di disponibilità da parte delle Amministrazioni titolari di graduatorie in corso di validità idonee alla copertura di posti con profilo professionale uguale o equivalente a quello dei posti che si intendono ricoprire;
- scaduto il termine assegnato dall’avviso, ARTCal avvierà interlocuzioni con le Amministrazioni che hanno manifestato la disponibilità a condividere l’utilizzo delle graduatorie, o in alternativa, nel caso in cui nel termine assegnato dall’avviso non pervengano disponibilità da parte delle Amministrazioni, ARTCal potrà procedere direttamente a individuare l’Amministrazione con la quale convenire l’utilizzo della graduatoria, tenendo conto di criteri di vicinanza territoriale e secondo l’ordine di priorità dettagliato all’art. 4 del Regolamento approvato;
- potrà in seguito perfezionarsi un’intesa con l’Amministrazione interessata, procedendosi a quel punto a individuare i soggetti utilmente collocati in graduatoria;
- la giurisprudenza (v. Deliberazione del 11/09/2013 n. 124 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria) ha definitivamente chiarito il problema

interpretativo di cui all'art. 3, comma 61, della L. 350/2003 relativo all'individuazione del momento in cui perfezionarsi il "*previo accordo tra le Amministrazioni interessate*" ai fini della legittimità dell'assunzione dell'idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente: in proposito, è stato esplicitato che le disposizioni in materia non fanno "*alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo*", il che concettualmente implica l'intesa ed il consenso delle due Amministrazioni in ordine all'utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di profilo e categoria uguale o equivalente.

Dato atto, altresì, che:

- l'art. 3, comma 8, della Legge 56/2019, così come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del D.L. 80/2021, prevede che fino al 31.12.2024 non v'è l'obbligo di provvedere, prima di attivare le procedure concorsuali o altre procedure selettive, al ricorso preventivo allo svolgimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
- la mobilità volontaria, per cui comunque non v'è l'obbligo di attivazione, emerge nel caso specifico, e per le motivazioni poc'anzi esplicitate, come procedura idonea al reperimento delle risorse necessarie, quantomeno con riguardo alla categoria C), "Area degli Istruttori";
- d'altra parte, per i profili inquadrati nelle categorie giuridiche D) e D3), "Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione", si ritiene opportuno, essendo consentito dalla legislazione vigente, non ricorrere alla mobilità volontaria in considerazione dell'urgente necessità di individuare le risorse in questione, del carattere di elevata qualificazione che presentano le professionalità interessate nonché dalla ragionevole probabilità di esito non positivo della procedura di mobilità volontaria, anche tenendo conto di analoghi esiti di precedenti interpelli per il distacco funzionale di personale regionale;
- in ogni caso, sia l'utilizzazione delle graduatorie di concorso di altre pubbliche amministrazioni che il ricorso alla mobilità volontaria sono subordinate al previo esperimento con esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria previste dalla legislazione vigente;
- occorre dunque procedere, in ogni caso, con lo svolgimento della diversa procedura di mobilità obbligatoria, prevista per il personale in disponibilità ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, non derogabile, a pena di nullità delle nuove assunzioni cui eventualmente si sia proceduto in violazione di tale procedura di mobilità;
- in merito alla procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, l'art. 3, comma 3-quater, del D.L. 36/2022 ha ridotto da 45 a 20 giorni i termini previsti per le procedure di mobilità obbligatoria propedeutica alle nuove assunzioni di personale, ossia i termini di decorrenza dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica entro cui le amministrazioni possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

Ritenuto:

- di avviare la procedura di mobilità obbligatoria di cui al 34-bis, inviando nota di richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti Centri per l'impiego;
- di poter pubblicare, nelle more, altresì, avviso per manifestazione di disponibilità delle Amministrazioni titolari di graduatorie in corso di validità ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, configurandosi tale pubblicazione come opportuna dal punto di vista della celerità e dell'efficienza, evitando un raddoppio dei termini e consentendo, nelle more della decorrenza di quelli relativi alla procedura di cui all'art. 34-bis (20 giorni), di verificare la sussistenza di manifestazioni di disponibilità da parte di altre Amministrazioni.

Richiamati:

- i fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che l'Amministrazione è comunque tenuta a rispettare e che debbono permeare ogni procedura di selezione, anche relativamente all'esigenza di incardinare correttamente il rapporto di lavoro in seno a tutte le Amministrazioni Pubbliche, essendo i sopra richiamati principi direttamente discendenti dall'articolo 97 della Costituzione e, pertanto, caratterizzanti lo stesso articolo 35 del D. Lgs n. 165/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni contenute nel comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale "*Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento*";
- il Regolamento per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti, approvato con Delibera del Commissario ARTCal n. 5 del 04.04.2024, segnatamente gli articoli 2, 3 e 4 per quanto di rilevanza nel presente procedimento;
- il Piano del fabbisogno del personale operante presso l'ARTCal, approvato con Delibera ARTCal n. 7 del 31.03.2023, di approvazione del PIAO 2023-2025 in cui è confluito anche il "Piano triennale del Fabbisogno di Personale 2023-2025", approvato con la delibera ARTCal n. 4 del 31.03.2023, e aggiornato con delibera di adozione del PIAO 2024-2026 n. 4 del 21.03.2024, in cui è confluito l'aggiornamento del piano, alla Sezione 3.3, entrambi modificati con Delibera di revisione e modifica del PIAO 2024-2026 e del DPA 2024-2026, in virtù di Delibera n. 9 del 21.05.2024;
- in particolare, le parti 2.3, 2.4 e 3 della richiamata Sezione 3.3, contenenti rispettivamente il dettaglio della vigente programmazione triennale e lo stato di attuazione, dell'individuazione del budget assunzionale, della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026, così come modificate dalla Delibera n. 9 del 21.05.2024, esplicitano i presupposti e l'oggetto specifico della pianificazione delle assunzioni, in virtù dei quali è in programma per ARTCal, con decorrenza giuridica ed economica dal 2025, l'acquisizione di una serie di profili da assumere mediante procedura di reclutamento con oneri a carico di ARTCal e secondo la prudente valutazione tecnica circa l'ordine di priorità di quelli da assumere e delle modalità con cui procedere;
- la possibilità per l'Ente, in virtù della normativa e delle motivazioni richiamate nel presente atto, di individuare le risorse da incardinare prioritariamente e le procedure idonee per provvedervi;

Ritenuto, pertanto, che per avviare le procedure per l'assunzione:

1) di n. 3 risorse di categoria C, ora "Area degli Istruttori", mediante la procedura di mobilità volontaria tra amministrazioni;

2) di n. 3 risorse di categoria D) e n. 2 risorse di categoria giuridica D3), ora "Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione", mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti e in corso di validità nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna dell'ARTCal appositamente approvata;

in entrambi i casi, previa attivazione della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, a decorrere dal 2025 saranno necessarie, annualmente, le seguenti risorse:

- € 108.499,05 per le 3 risorse di categoria C) – Area degli Istruttori;
- € 117.858,39 per le 3 risorse di categoria D) – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
- € 89.675,02 per le 2 risorse di categoria giuridica D3) – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;

e, così, in totale € 316.042,46 annualmente.

Richiamato il paragrafo 5 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni procedimento amministrativo che comporti spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Attestato che:

- ricorrono i presupposti per procedere all'assunzione dell'impegno, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011;
- l'impegno di che trattasi, riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo rispetto allo scopo, sarà assunto con corretta imputazione della spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 2025.

Visto l'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011.

Dato atto che il Direttore è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 16.01.2023 e che, alla data odierna, non vi è ulteriore personale in servizio presso ARTCal.

Attestata, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI AVVIARE** le procedure per il reclutamento di personale da incardinare presso ARTCal: **a)** quanto a n. 3 risorse di categoria C) – Area degli Istruttori, mediante la procedura di mobilità volontaria tra amministrazioni;
b) quanto a n. 3 risorse di categoria D) e n. 2 risorse di categoria giuridica D3), ora Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti e in corso di validità nel rispetto della normativa vigente e della regolamentazione interna dell'ARTCal appositamente approvata.
2. **DI ATTIVARE**, a tal fine, il previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001, all'uopo trasmettendo nota al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti centri per l'impiego regionali, attendendo i termini di legge per l'indicazione di personale in disponibilità da assumere.
3. **DI APPROVARE**, in ogni caso, l'Allegato "A", contenente l'*Avviso pubblico di manifestazione di disponibilità per l'utilizzo di soggetti idonei collocati in graduatorie vigenti di concorsi pubblici espletati da altre pubbliche amministrazioni per la copertura di n. 5 posti di "Categoria D" - ora "Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" - così specificati: n. 2 posti categoria giuridica D3, con profilo tecnico; n. 3 posti categoria giuridica D, di cui n. 2 con profilo tecnico e n. 1 con profilo contabile/amministrativo*, demandando a un successivo atto l'approvazione di altro Avviso, riguardante manifestazione di disponibilità per mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti per "Categoria C", ora "Area degli Istruttori", con profilo amministrativo/contabile.
4. **DI PUBBLICARE** il predetto Avviso nelle apposite e prescritte sezioni del sito istituzionale di ARTCal.
5. **DI PROCEDERE** - in seguito e solo in caso di assenza di personale in disponibilità da ricollocare in ossequio all'art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 - secondo l'ordine ritenuto più congruo:
a) quanto al reperimento di n. 3 risorse di categoria C) – "Area degli Istruttori", mediante la procedura di mobilità volontaria tra amministrazioni;
b) quanto al reperimento di n. 3 risorse di categoria D) e di n. 2 risorse di categoria giuridica D3), "Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione", all'accordo con le Amministrazioni che abbiano manifestato disponibilità o, in subordine, nel caso in cui nel

termine assegnato dall'avviso non pervengano disponibilità, con le Amministrazioni che a tal fine saranno direttamente selezionate, individuando i soggetti utilmente collocati nel rispetto dei criteri di cui al Regolamento ARTCal approvato con Delibera commissariale n. 5 del 04.04.2024.

6. **DI PROCEDERE**, conseguentemente, all'assunzione dei soggetti utilmente collocati e individuati, previo accordo tra Amministrazioni, nel rispetto dei criteri normativi e regolamentari indicati.
7. **DI IMPEGNARSI** a prenotare l'impegno della somma che sarà necessaria, secondo e nel limite delle risorse programmate, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 56 e dal paragrafo 5 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo rispetto allo scopo, impegno che sarà assunto con corretta imputazione della spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 2025.
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito web istituzionale e sull'Albo on line dell'ARTCal, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Il Direttore
Avv. F. Tiziana Corallini



ARTCaI

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di disponibilità per l'utilizzo di soggetti idonei collocati in graduatorie vigenti di concorsi pubblici espletati da altre pubbliche amministrazioni per la copertura di n. 5 posti di "Categoria D" - ora "Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione" - così specificati: n. 2 posti categoria giuridica D3, con profilo tecnico; n. 3 posti categoria giuridica D, di cui n. 2 con profilo tecnico e n. 1 con profilo contabile/amministrativo

(approvato con decreto ARTCaI n. 41/2024)

L'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria è stata istituita dall'art. 13 della L.R. n. 35/2015, "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale". Soggetto con personalità giuridica di diritto pubblico essa opera in piena autonomia funzionale, indipendenza di giudizio e di valutazione. Con L.R. n. 4/2018 sono state apportate modifiche organizzative alla struttura di ARTCaI e si è, in particolare, precisata la relativa natura di Ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria.

Funzione istituzionale propria di ARTCaI è promuovere e coordinare, in ambito regionale, le politiche di mobilità sostenibile, conformemente alla pianificazione e alla programmazione regionale, ottimizzando, in una logica di sistema, i servizi di trasporto pubblico locale ferro-gomma, al fine di conseguire obiettivi di efficienza, efficacia, universalità del servizio e sostenibilità ambientale, promuovendo anche economie di scala e di differenziazione, idonee a massimizzare l'efficienza del settore.

All'uopo, è compito di ARTCaI provvedere fra l'altro alla: a) definizione periodica dei programmi di esercizio; b) affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio; c) stipula degli accordi con i proprietari o concessionari dei beni strumentali all'effettuazione del servizio; d) autorizzazione dei servizi a libero mercato; e) pubblicazione annuale della relazione sugli obblighi di servizio pubblico; f) produzione di una relazione annuale contenente i dati di sintesi delle funzioni sopra indicate e delle eventuali criticità registrate.

Considerata la rilevanza strategica delle attività demandate ad ARTCaI e l'esigenza di poter operare mediante adeguate professionalità, *in primis* a carattere tecnico, non esistenti all'interno della struttura burocratica, per assicurare l'adempimento della propria funzione istituzionale secondo elevati standard di qualità, si ritiene necessario procedere alla pubblicazione del presente Avviso.

VISTI, pertanto:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (*"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*), che all'art. 9 (*"Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici"*), comma 1, ai cui sensi: *"A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non*

economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”;

- *il “Regolamento ARTCal per l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri Enti”, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per l'utilizzo degli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre pubbliche amministrazioni, approvato con delibera commissariale n. 5 del 04.04.2024;*
- *la Legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” che all'art. 3, comma 8, prevede “ Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;*
- *il Piano del Fabbisogno del Personale ARTCal, contenuto nella Sezione 3.3 del PIAO 2024-2026, adottato con delibera commissariale n. 4 del 21.03.2024 e modificato con delibera ARTCal n. 9 del 21.05.2024, il quale, in particolare, prevede l'attivazione delle procedure nell'annualità 2024, onde accelerare il reperimento delle risorse, ma con decorrenza dei rapporti dal 2025, per la copertura di n. 5 posti di “Categoria D”, di cui n. 2 posti categoria giuridica D3; n. 3 posti categoria D, ora Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, mediante l'utilizzo delle graduatorie vigenti approvate da altre Pubbliche Amministrazioni.*

RITENUTO necessario, in attuazione di quanto previsto dal sopra citato Piano assunzionale e nel rispetto di quanto stabilito dal citato Regolamento ARTCal, avviare la procedura per il reclutamento di n. 5 posti di “Categoria D” (così specificati: n. 2 posti categoria giuridica D3, con profilo tecnico; n. 3 posti categoria D, di cui n. 2 con profilo tecnico e n. 1 con profilo contabile/amministrativo), ora “Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione”, mediante l'utilizzo degli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi, in corso di validità, approvate da altre Pubbliche Amministrazioni;

SI RENDE NOTO:

- 1)** E' indetto il presente Avviso pubblico, volto all'utilizzo degli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi, in corso di validità, approvate da altre Pubbliche Amministrazioni, per la copertura di n. 5 posti di “Categoria D” (così specificati: n. 2 posti categoria giuridica D3, con profilo tecnico; n. 3 posti categoria D, di cui n. 2 con profilo tecnico e n. 1 con profilo contabile/amministrativo), ora “Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione”.
- 2)** Entro il 31.07.2024, le Amministrazioni pubbliche di cui al Regolamento ARTCal, approvato con Delibera n. 5 del 04.04.2024, possono manifestare la loro disponibilità a concedere l'utilizzo delle graduatorie di cui al punto precedente, inoltrando apposita comunicazione a mezzo pec all'indirizzo artcal@pec.regione.calabria.it, con il seguente oggetto: “Manifestazione di disponibilità per l'utilizzo di soggetti idonei collocati in graduatorie vigenti di concorsi pubblici espletati da altre pubbliche Amministrazioni per la copertura di n. 5 posti di “Categoria D” - ora Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - così specificati: n. 2 posti categoria giuridica D3, con profilo tecnico; n. 3 posti categoria D, di cui n. 2 con profilo tecnico e n. 1 con profilo contabile/amministrativo”.
- 3)** Decorso il termine di cui al punto 2, ARTCal contatterà le Amministrazioni detentrici delle graduatorie che abbiano manifestato la propria disponibilità a concederne l'utilizzo secondo i criteri indicati nel Regolamento. Alle Amministrazioni sarà assegnato un termine non inferiore a venti giorni per confermare la propria disponibilità all'utilizzo della graduatoria, unitamente all'indicazione del provvedimento di approvazione della stessa, con l'elenco degli idonei non assunti. La conferma della

disponibilità e l'invio della graduatoria dovranno essere corredate da un'attestazione del Dirigente/Responsabile del Personale, che precisa se avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria messa in disponibilità sia stato proposto ricorso, concluso o pendente o se siano decorsi i termini per l'impugnativa. La pendenza di un ricorso costituisce motivo di esclusione della graduatoria dal procedimento avviato per il relativo utilizzo.

- 4) Individuata la graduatoria, si procederà all'utilizzo della stessa previo accordo con l'Ente detentore, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di dieci giorni per confermare la propria disponibilità all'assunzione. L'ARTCal si riserva di non procedere all'assunzione degli idonei utilmente posizionati nell'ipotesi del venir meno dei presupposti e delle condizioni di legge, nonché per sopravvenute esigenze organizzative.
- 5) Nell'ipotesi in cui più Amministrazioni abbiano espresso la disponibilità all'utilizzo da parte di ARTCal delle proprie graduatorie, l'individuazione della graduatoria da utilizzare avverrà con il seguente ordine di priorità:
 - graduatorie vigenti dell'Ente Regione Calabria;
 - graduatorie di Amministrazioni appartenenti al medesimo comparto di contrattazione (Funzioni locali) di ARTCal, site nella regione Calabria;
 - graduatorie di Amministrazioni appartenenti al medesimo comparto di contrattazione (Funzioni locali) di ARTCal, appartenenti ad altre regioni;
 - graduatorie delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale di cui al precedente comma 1 per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico rispetto a quella ricercata, la preferenza è per la graduatoria più risalente. A tal fine, la stipula del contratto individuale di lavoro dovrà avvenire entro la data di validità della graduatoria, eventualmente con data di decorrenza ovvero di presa di servizio differita.